

23/07/2009 - Per aprire un'attività bonus in lista d'attesa

La possibilità di utilizzare i lavoratori in Cig o sospesi in progetti di formazione o riqualificazione spetterebbe alle aziende, con esclusione dei datori di lavoro che non sono imprese, come i professionisti. Questa, una delle precisazioni fornite dall'Inps sull'articolo 1 del DL 78/2009, che vengono illustrate con messaggio 16508/2009. Il decreto anticrisi, approvato in commissione Bilancio e Finanze della Camera, introduce la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i dipendenti, destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo, la norma sembra richiedere per il datore di lavoro la qualifica di azienda; inoltre, si riferisce ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; sono compresi i lavoratori in Cig ordinaria o straordinaria, nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1 del DL 185/2008. I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione; inoltre gli spetta, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Questa somma addizionale ha natura retributiva. Sempre l'articolo 1 del DL 78/2009 prevede facilitazioni per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Il comma 7 dell'articolo 7-ter della legge 33/2009 ha previsto che i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, per il 2009 e 2010, hanno un "bonus" pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. Con le modifiche introdotte dalla manovra anticrisi, l'incentivo potrà essere corrisposto, in unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata a una associazione in cooperativa. Qualcosa di simile è previsto anche per i lavoratori che vogliono mettersi in proprio, percettori di Cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale. Con la lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite. Per queste misure, comunque, si attendono i decreti attuativi.